

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 16549 del 05/08/2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia depositata il 14-1-2002 la S. - S. I. A. s.p.a. (come si legge in specie nel controricorso) veniva condannata a pagare a W. G. la somma di lire 9.349.530 (euro 4.828,63) a titolo di differenza di t.f.r., con gli interessi e la rivalutazione, oltre la metà delle spese.

In motivazione il giudice di primo grado riteneva di dover disapplicare il contratto aziendale del 4-5-1987 (che aveva regolato la disciplina delle voci computabili nella base di calcolo del t.f.r.) perché stipulato tra le parti, nonostante che le medesime OOSS avessero ritenuto che la specifica materia dovesse essere oggetto solo di contrattazione a livello nazionale.

Sull'appello della S., la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza depositata il 10-4-2003, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la società a corrispondere all'appellato a titolo di differenza di t.f.r. la somma di euro 740,33, con gli interessi e la rivalutazione, oltre la metà delle spese di entrambi i gradi.

In particolare la Corte, dopo aver ricordato i principi affermati in sede di legittimità in ordine ai rapporti tra contratti collettivi di diverso livello ed ambito, ha rilevato che il c.c.n.l. di categoria 12-7-1985, all'art. 6, aveva sì riservato alla contrattazione nazionale la individuazione delle voci da ricomprendere nel t.f.r., ma aveva subordinato tale riserva all'istituzione di una commissione paritetica i cui lavori avrebbero dovuto esaurirsi entro il 31-12-1985, prevedendo nel frattempo che per il t.f.r. si dovesse far riferimento alla l. 297/1982.

Non essendosi, quindi, mai costituita detta commissione e consentendo la stessa legge 297/82 la deroga in materia anche ad opera di contratti collettivi di minor livello, la Corte ha ritenuto che non vi fosse ragione alcuna per ritenere nullo o inapplicabile il citato contratto aziendale, intervenuto quasi due anni dopo per venire incontro alle esigenze delle parti sociali.

Del resto tale contrattazione (sulla scia di un accordo regionale al quale si erano ispirate tutte le aziende del settore) era stata anche espressamente fatta salva dal contratto nazionale 25-7-1997, che aveva espressamente abrogato la riserva di contrattazione nazionale, salvaguardando la contrattazione periferica nel frattempo intervenuta.

La Corte ha, quindi, concluso che andava affermata la applicabilità del detto contratto aziendale, ma, ex nunc, a partire dal 4-5-1987, non essendo autorizzate dal nuovo testo dell'art. 2120 c.c. eventuali deroghe con effetto retroattivo (fin dall'82), e neppure essendo rapportabile la disciplina dei vari accantonamenti annuali alla sola regolamentazione in vigore al momento della cessazione del rapporto, stante la maturazione progressiva del diritto in esame.

Infine, i giudici di appello hanno precisato che l'ordine di servizio n. 39 costituiva un riepilogo chiarificatore delle voci comprese e di quelle escluse, queste ultime in quanto ritenute dalla parti sociali, nell'accordo, come variabili e occasionali, per cui, nel caso del G., seppure alcune delle voci escluse non fossero state occasionali, comunque non poteva negarsi, in base alle buste paga, la variabilità delle stesse.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione il G., con sei motivi.

Resiste con controricorso la S. proponendo altresì ricorso incidentale con un unico motivo.

La S. ha altresì depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale il G. denuncia violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta efficacia soltanto sino al 31-12-1985 della disciplina relativa al t.f.r. e della riserva di contrattazione nazionale, contenute nell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del 12-7-1985, nonché violazione degli artt. 1418, 1322 comma 2° e 1325 c.c., per non aver dichiarato la nullità dell'accordo aziendale del 1987.

In specie deduce innanzitutto il ricorrente che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto "che l'efficacia normativa del secondo comma dell'art. 6 del contratto nazionale del 1985, fosse subordinata alla condizione risolutiva (negativa) della mancata costituzione della commissione paritetica, cui il contratto medesimo affidava la determinazione di nuovi criteri", laddove il detto secondo comma, da leggersi disgiuntamente rispetto al primo, potrebbe essere interpretato soltanto nel senso non inutile (ex art. 1367 c.c.) del "recepimento nel contratto del criterio legale, quale criterio di determinazione per relationem del contenuto del contratto medesimo", essendo, del resto, il criterio legale già operativo prima ed indipendentemente dal contratto collettivo.

Aggiunge il G. che, così "contrattualizzata" la disciplina legale, "senza limitare tale efficacia al 31-12-1985", "il successivo accordo aziendale in data 4-5-1987, ha perciò disposto in una materia già disciplinata dal contratto nazionale", di guisa che "alla corretta interpretazione della clausola relativa all'efficacia del contratto nazionale, sarebbe dovuta invece conseguire la dichiarazione di nullità per mancanza di causa" dell'accordo aziendale del 1987, "mancando il vuoto di disciplina contrattuale" che l'accordo stesso "si proponeva di colmare secondo la volontà espressa dalle parti sociali.. e correttamente ricostruita dalla corte di merito."

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta abrogazione da parte del contratto collettivo nazionale del 25-7-1997 della riserva di contrattazione nazionale ed alla ritenuta convalida, da parte di questo, degli accordi aziendali intervenuti medio tempore, nonché in specie violazione dell'art. 1423 c.c. per avere implicitamente ritenuto convalidato l'accordo aziendale 4-5-87.

In particolare rileva il G. che "il contratto del 97 non esplicita la retroattività dei propri effetti" e che, in ogni caso, "posta la nullità dell'accordo aziendale 4-5-87, per le ragioni espresse la ritenuta convalida retroattiva della contrattazione di secondo livello intervenuta, non potrebbe comunque operare, ostandovi l'espresso divieto di cui all'art. 1423 c.c."

Tali (primi due) motivi, che strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati.

Innanzitutto non può trascurarsi che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Ciò posto, resta affidato al giudice del merito anche l'esame dell'intero sistema contrattuale, che risulti, in ipotesi, da fonti di diverso livello, in rapporto di reciproca correlazione, con la applicazione dei principi e dei criteri che, nell'esercizio della loro autonomia, le stesse associazioni sindacali possono stabilire (v. fra le altre, Cass. 23-7-2001 n. 9988, Cass. 17-5-1993 n. 5586, Cass. 4-2-1988 n. 1147).

In tale quadro non possono, pertanto, ritenersi ammissibili mere contrapposizioni di interpretazioni o argomentazioni alternative rispetto a quelle accolte dal giudice del merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati.

Orbene, a ben vedere, al di là della proposizione della propria interpretazione, in contrasto con quella accolta nell'impugnata sentenza, in sostanza l'unica censura ammissibile, relativamente ai motivi in esame, concerne la insufficienza della motivazione e la pretesa violazione del criterio di cui all'art. 1367 c.c., essendo, peraltro, gli ulteriori profili (della nullità per mancanza di causa dell'accordo aziendale del 1987 e della conseguente non suscettibilità di convalida successiva ex art. 1423 c.c.) subordinati all'accoglimento della tesi interpretativa prospettata dal ricorrente circa la "contrattualizzazione" della disciplina legale.

Potendo, quindi, in questa sede, essere sindacata soltanto la sufficienza e congruità della motivazione e la osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (e non certo procedersi ad un riesame del merito) deve rilevarsi che la Corte d'Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di concorso di discipline contrattuali di diverso livello, ha osservato che unica vera e propria "riserva", nel settore, è quella prevista dall'art. 1 l. 12-7-1988 n. 270, la quale "ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina della materia relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, statuendo altresì che su questo tema i regolamenti aziendali non possono derogare ai contratti collettivi nazionali", mentre "su nessun altro argomento esiste tale tipo di riserva".

La Corte territoriale ha, poi, precisato che "è certamente vero che il ccnl del 12-7-1985 aveva, all'art. 6, riservato alla contrattazione nazionale l'individuazione delle voci da ricomprendere nel TFR, ma aveva subordinato tale riserva all'istituzione di una commissione periferica i cui lavori avrebbero dovuto esaurirsi entro il 31-12-1995, prevedendo nel frattempo che per il TFR si dovesse far riferimento alla legge 297/82: poiché la commissione non

si è mai costituita e la legge 297/82 consente la deroga anche ad opera dei contratti collettivi di minor livello, non c'è ragione di ritenere nullo o inapplicabile, come ha fatto il primo giudice, il contratto aziendale che è intervenuto quasi due anni dopo per venire incontro alle esigenze delle parti sociali".

Ha altresì aggiunto che il successivo contratto nazionale 25-7-1997 ha abrogato la riserva de qua "salvaguardando la contrattazione periferica nel frattempo intervenuta".

Orbene, innanzitutto, a ben vedere la impugnata sentenza non ha affatto affermato che l'efficacia normativa del secondo comma dell'art. 6 del contratto del 1985 "fosse subordinata alla condizione risolutiva negativa della mancata costituzione della commissione paritetica".

La Corte d'Appello, infatti, ha semplicemente constatato che il ccnl del 1985 aveva previsto una particolare riserva rimessa ad una istituenda commissione paritetica a livello nazionale, i cui lavori avrebbero dovuto esaurirsi entro il 31-12-1985, prevedendo nel frattempo che per il t.f.r. si dovesse far riferimento alla legge 297/82.

Tale essendo la chiara ed inequivoca volontà delle parti, confermata peraltro anche dal comportamento successivo, in occasione del ccnl del 1997, allorquando venne salvaguardata la contrattazione periferica nel frattempo intervenuta, la Corte territoriale (che non ha affatto ritenuto che "la contrattazione nazionale del 97 abbia convalidato ex post gli accordi collettivi aziendali") ha semplicemente preso atto che il procedimento attuativo della riserva neppure ora iniziato, non essendo stata affatto costituita la detta commissione, con la conseguenza che, scaduto il termine contrattualmente previsto, fermo restando il vigore della disciplina di legge, legittimamente era intervenuto l'accordo aziendale del 1987, per venire incontro alle esigenze delle parti, così colmando il vuoto contrattuale, in applicazione diretta della legge, che comunque consentiva la deroga anche ad opera dei contratti collettivi di minor livello.

Siffatta motivazione risulta congrua ed immune da vizi logici e neppure è incorsa in violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Al riguardo, infatti, a fronte della operata ricostruzione della comune volontà delle parti, resa palese dalla applicazione delle norme strettamente interpretative (artt. 1362/1365 c.c.) ed in particolare dal principale strumento fornito dalla connessione logica delle espressioni usate, la previsione legislativa dei criteri ermeneutici secondo un principio gerarchico esclude la concreta operatività delle norme interpretative integrative (artt. 1366/1371 c.c.), tra le quali si colloca l'art. 1367 invocato dal ricorrente (v. fra le altre, Cass. Sez. II civ. 11-8-1999 n. 8584, Cass. Sez. II civ. 12-4-2000 n. 4671, Cass. Sez. lav. 23-12-2002 n. 18294).

Non è quindi censurabile la impugnata sentenza per il mancato ricorso al criterio previsto dal detto articolo.

Né risulta viziata la motivazione circa l'interpretazione della clausola del ccnl del 1997, con la quale le parti hanno semplicemente preso atto che nel frattempo erano intervenuti accordi aziendali validamente conclusi in base alla disciplina legale.

Gli altri profili (concernenti la asserita nullità per mancanza di causa dell'accordo aziendale del 1987 e la conseguente impossibilità di convalida dello stesso ad opera del ccnl del 1997) possono ritenersi assorbiti in quanto si fondano esclusivamente sul presupposto della avvenuta "contrattualizzazione" della disciplina legale, la quale scaturisce semplicemente dalla interpretazione alternativa del ccnl del 1985, prospettata dal ricorrente e come tale inammissibile in questa sede, non essendo consentito un riesame del merito.

Con il terzo motivo del ricorso principale il G. denuncia, poi, la violazione degli artt. 1418 comma 1° e 2120, comma 3° c.c., e carenza assoluta di motivazione, per aver la corte territoriale ritenuto derogabile la disciplina del 3° comma dell'art. 2120 c.c. da parte di un accordo aziendale avente ad oggetto la sola riduzione del t.f.r., nonché violazione degli artt. 1418 comma 2°, 1325 e 1322 comma 2°, e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta meritevolezza della causa dell'accordo aziendale stesso.

In sostanza secondo il ricorrente la locuzione contenuta nella legge "salvo diversa previsione dei contratti collettivi" non autorizzerebbe ad attribuire capacità derogatoria ad un accordo collettivo che circoscriva il proprio oggetto alla sola deroga della disciplina legale del t.f.r., mentre, trattandosi, comunque di un contratto atipico, sarebbe stata in ogni caso necessaria una adeguata motivazione circa la meritevolezza della causa ex art. 1322 c.c..

Entrambi i profili sono infondati.

Non vi è alcun elemento né nella lettera né nello spirito della legge che possa far ritenere che tra i "contratti collettivi" considerati non possano includersi contratti aziendali che regolamentino soltanto la base di computo del t.f.r..

Né un siffatto contratto, in quanto rientrante nel paradigma generale dei contratti aziendali ed in quanto considerato anche dalla norma in esame, può ritenersi contratto atipico.

Del resto la valutazione di meritevolezza degli interessi, a ben vedere, è stata fatta in via generale e astratta dallo stesso legislatore del 1982, che ha previsto la specifica derogabilità da parte di qualsiasi contratto collettivo.

Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia, poi, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e degli art. 1325, 1418, 1421, 1422 c.c., in sostanza censurando la impugnata sentenza per aver ritenuto che l'accordo aziendale del 1987 fosse da considerarsi un contratto, non essendo possibile determinare l'oggetto ed il contenuto del patto, a meno di ritenere parte del contratto l'ordine di servizio allegato e predisposto unilateralmente dal datore di lavoro.

La questione, mai proposta né discussa nei precedenti gradi, è del tutto nuova e tende ad introdurre un nuovo tema di dibattito, inammissibile in questa sede.

Del resto, nelle fasi di merito giammai era stato posto in discussione il carattere di accordo aziendale del contratto 4-7-87, laddove lo stesso G. nel ricorso introduttivo ne aveva soltanto eccepito la nullità o inefficacia in quanto, a suo dire, la materia era riservata alla contrattazione nazionale (come si evince dalla lettura della impugnata sentenza e del ricorso).

Con il quinto motivo il ricorrente principale lamenta la violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale per aver la Corte d'Appello ritenuto che l'accordo aziendale del 1987 prevedesse l'esclusione delle voci come elencate a pag. 2, da 1 a 8, dell'allegato ordine di servizio di pari data, in quanto asseritamente ritenute dalle parti sociali come variabili e occasionali.

In sostanza secondo il G. la locuzione "variabili ed occasionali" non evocerebbe "alcuna ratio generale", bensì soltanto "una attuale caratteristica di ogni singola voce", e la Corte d'Appello avrebbe errato "nel voler attribuire una valenza diversa all'accordo, senza, peraltro, addurre una sufficiente motivazione".

La censura sotto il primo profilo è inammissibile in quanto si risolve in una mera contrapposizione della interpretazione proposta rispetto a quella accolta dai giudici del merito (v. fra le altre Cass. 10-3-1999 n. 2096, Cass. 138-2001 n. 11078).

Infondato è, poi, il secondo profilo, risultando la motivazione dell'impugnata sentenza, sul punto, senz'altro sufficiente (oltre che priva di vizi logici che, del resto, neppure vengono prospettati).

La Corte, infatti, dopo aver riportato la tesi interpretativa sostenuta dall'appellato, ha affermato di non condividerla con la seguente, congrua e coerente, motivazione: "dalla lettura del testo integrale dell'ordine di servizio emerge chiaramente che si tratta di un riepilogo chiarificatore delle voci comprese e di quelle escluse. Per le prime si precisa che entrano nel calcolo la retribuzione normale nonché le indennità e competenze di seguito indicate da 1 a 15, per le seconde si dice che restano escluse quelle elencate da 1 a 8 in quanto ritenute dalle parti sociali, nell'accordo, come variabili e occasionali, con questo sottolineando quale fosse stata la ratio dell'esclusione. Del resto pur potendosi affermare, nel caso del G., che alcune di queste voci non erano occasionali, non può negarsi che l'ammontare sia stato variabile e quindi che sotto questo profilo si rientri pienamente nello spirito dell'accordo.

Con il sesto motivo, infine, il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c. e la carenza di motivazione per aver la Corte d'Appello "ritenuto esistente ed applicabile un non meglio identificato accordo regionale della regione Lombardia che avrebbe derogato in peius al contratto nazionale del 1985 ed altrettanto esistenti altri e diversi contratti aziendali non meglio identificati".

Anche tale ultimo motivo va respinto in quanto l'argomento de quo è stato prospettato nell'impugnata sentenza in via accessoria e non determinante ai fini della decisione, quale ulteriore conferma della interpretazione accolta del ccnl del 1985 e dell'accordo aziendale del 1987 ("E' del resto noto che esiste..."). Tanto meno, poi, la Corte territoriale ha applicato nella fattispecie il non meglio identificato accordo regionale.

Il carattere, quindi, non decisivo dell'argomento assorbe ogni ulteriore considerazione in ordine alla rituale allegazione al processo del detto accordo regionale o alla mancata contestazione dell'esistenza di altri accordi aziendali analoghi nel settore (in ordine alle quali pure resiste il controricorrente).

Così respinto il ricorso principale, parimenti risulta infondato il ricorso incidentale.

Con l'unico motivo la società denuncia "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalla S., in relazione all'art. 360 (punto 5) c.p.c."

In sostanza la società deduce che la sentenza impugnata non si sarebbe espressa in ordine alla difesa prospettata in primo e secondo grado circa la adesione da parte dal G. all'accordo aziendale del 1987, in sede di riscossione del t.f.r., la quale adesione (da considerarsi non impugnabile ex art. 2113 c.c.), se riconosciuta dal giudicante, "avrebbe comportato quella retrodatazione al 1-6-1982 degli effetti dell'accordo aziendale 4-5-1987 che la stessa Corte ha escluso sulla base del convincimento secondo cui per il computo del t.f.r. deve aversi riguardo alla disciplina vigente di anno in anno, non soltanto a quella attuale quando il rapporto di lavoro cessa".

Orbene, a ben vedere, la Corte territoriale si è espressa affermando "di non poter condividere nessuna delle argomentazioni svolte a sostegno della applicabilità dell'accordo aziendale 4-5-87 anche al calcolo del trattamento di fine rapporto maturato anteriormente alla stipula del medesimo" e precisando che "il nuovo testo dell'art. 2120 c.c., che consente alla contrattazione collettiva di introdurre una diversa disciplina di calcolo del t.f.r., non autorizza affatto a concludere che queste eventuali deroghe debbano avere effetto retroattivo", neppure essendo vero "che il diritto al t.f.r. si costituisca in capo al lavoratore solo al momento della cessazione del rapporto", maturandosi lo stesso "anno per anno".

Seppure, quindi, in gran parte implicitamente, la Corte ha chiaramente respinto la tesi difensiva della società, che in sostanza contrastava con la giurisprudenza di legittimità in base alla quale "la individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 c.c., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto. Infatti il t.f.r. costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione" (v. Cass. 2-3-2001 n. 3079, Cass. 8-1-2003 n. 96, Cass. 1-10-2003 n. 14657, Cass. 9-7-2004 n. 12780).

Tale rilievo - come in particolare precisa Cass. 3079/2001 cit. - "esclude che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo alla individuazione per la retribuzione utile per il t.f.r., in quanto tale pattuizione sarebbe nulla perché riporrebbe in contrasto con i principi di norma di legge inderogabile".

Non sussiste, quindi, il dedotto vizio di omessa motivazione, risultando assorbente la considerazione (contenuta nell'impugnata sentenza) che la legge, comunque, non autorizza deroghe contrattuali retroattive, in quanto, in ogni caso, una adesione al contratto aziendale giammai potrebbe validamente investire una clausola nulla.

Peraltro, a ben vedere, anche sul piano della autosufficienza del ricorso (incidentale) la stessa prospettazione fatta dalla società neppure specifica risultanze astrattamente decisive per l'accoglimento della tesi difensiva invocata, che non sarebbero state considerate dai giudici di appello.

Non può, infatti, ignorarsi che la "adesione" all'accordo del 1987 (così come riportata dalla stessa ricorrente incidentale) si esaurisce in un semplice generico inciso contenuto in una evidente mera quietanza a saldo ("avere ricevuto ... nonché a saldo del trattamento di fine rapporto, secondo accordo collettivo del 4-5-1987 cui lo stesso sottoscritto aderisce, con esplicita rinuncia ad ogni ulteriore diritto e pretesa per i titoli medesimi"), come tale, comunque, inidonea, di per sé, a poter configurare una rinuncia o transazione nel senso invocato dalla società.

Va pertanto respinto anche il ricorso incidentale.

Infine per la soccombenza reciproca vanno compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.